

ASSOCIAZIONE 'LA RESONANZA ENSEMBLE APS'

STATUTO

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

L'Associazione 'La Risonanza Ensemble', già ONLUS, in applicazione al D.Lgs 117/2017 diventa un Ente del Terzo Settore denominato 'La Risonanza Ensemble APS'.

Ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione l'acronimo APS sarà inserito nella denominazione e sarà utilizzabile solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale o al Registro unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Fino a che l'Associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus assume lo specifico acronimo nella denominazione.

La sede legale dell'Associazione, il cui trasferimento comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti senza modifica statutaria, è stabilita in via A. Cantore 1/C, 31100 Treviso.

ART. 2 **(Statuto)**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs 460/97 fino all'iscrizione al Registro Regionale APS (ovvero al RUNTS) ossia fino a che troverà applicazione il D.Lgs 117/2017.

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale per l'Associazione.

ART. 3 **(Associazione)**

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale rifiutando ogni forma di discriminazione.

Essa è un Ensemble di musicisti, artisti e letterati, in prevalenza di ambito classico, costituenti un organico variabile da pochi elementi fino ad una Orchestra da Camera, secondo necessità, con possibili interazioni tra discipline artistiche differenti.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) svolgere rappresentazioni a carattere artistico di prevalenza in forma di concerti musicali, anche con la simultaneità di discipline artistiche differenti, volte ad avvicinare il mondo della cultura elitaria ai "meno fortunati", in particolare a soggetti affetti da gravi deficit psico-fisici o nati con malattie genetiche, diffondendo la musica (e l'arte in genere) dal vivo in quegli specifici ambienti che solitamente non vengono considerati dalle maestranze artistiche, e comunque in strutture che si prestino ad accogliere tali realtà svantaggiate;
- b) creare situazioni di conforto per le realtà sopradescritte grazie alla peculiare asemanticità dell'espressione musicale;
- c) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla realtà dell'emarginazione sociale nei suoi vari aspetti, utilizzando la musica e l'arte per creare occasioni d'incontro e di comprensione;
- d) promuovere la cultura della pace e della nonviolenza attraverso l'espressione artistica.

Le proposte artistiche de 'La Risonanza Ensemble APS' dovranno essere della migliore qualità possibile, compatibilmente con le risorse disponibili.

Le attività da svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'operato dei propri associati, sono quelle previste alla lettera i) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017: 'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo' e alla lettera v) del medesimo art. 5: 'promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata'.

Dopo l'iscrizione al Registro Regionale APS, o al RUNTS, l'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse di interesse generale, secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale; la loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo. Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS non potranno essere svolte attività diverse da quelle elencate nel previgente Statuto, nel rispetto dell'art. 10 c. 1 lettera a) D.Lgs 460/97.

Le previsioni contenute di cui sopra incompatibili con lo status di Onlus secondo l'art. 10 del D.Lgs 460/97 decorreranno dal termine indicato nella norma transitoria.

L'Associazione di promozione sociale può operare sia in Italia che all'Estero.

ART. 4 **(Ammissione ad associato)**

Sono associate le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano per la loro realizzazione.

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore a sette. Se di numero inferiore al minimo, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico Nazionale e procedere ad integrazione entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'aspirante secondo criteri coerenti con le finalità statutarie. L'accoglimento è a questi comunicato e annotato nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione all'interessato entro 10 giorni e questi può ricorrere con istanza entro 30 giorni.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci sono di 2 categorie: *Fondatori* (coloro che sono intervenuti alla firma dell'atto costitutivo) e *Ordinari* (i soci che condividono le finalità dell'Associazione, con predilezione per strumentisti, artisti e letterati).

La quota sociale è intrasmissibile e non rimborsabile.

ART. 5 **(Diritti e doveri dell'associato)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- prendere atto dell'Ordine del Giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- votare in Assemblea a partire dall'iscrizione nel libro degli associati, se in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa annuale;
- avvalersi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo i termini stabiliti.

ART. 6 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato viene a decadere per recesso o per esclusione.

Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri o alle finalità stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione con delibera dell'Assemblea tramite voto segreto, su parere del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dovrà essere comunicata all'associato, che può ricorrere nei termini di legge.

ART. 7 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'Associazione.

Non sono ammessi i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 8 **(Organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

ART. 9 **(Assemblea)**

L'Assemblea, l'organo sovrano, è composta dagli iscritti nel libro associati in regola con il versamento della quota sociale, qualora prevista.

Ciascun associato ha diritto di voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno mediante avviso scritto (mail) contenente l'ODG e i dettagli. L'avviso è inviato con almeno 10 giorni di anticipo.

L'Assemblea è di norma convocata dal Presidente; può inoltre essere convocata dagli associati secondo la legge o dal Consiglio Direttivo (a maggioranza).

È obbligatoria la presenza della maggioranza del Consiglio Direttivo; i voti espressi sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea opera secondo l'art. 25 del D.Lgs. 117 e in particolare:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- nomina e revoca i tre componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera la decadenza degli associati con voto segreto.
- approva l'eventuale regolamento interno;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

ART. 11
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 c.c.).

ART. 12
(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza della metà più uno degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento con la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e attua gli indirizzi generali dell'Assemblea.

Dura in carica 7 anni ed è possibile la rielezione dei suoi componenti per ulteriori 2 volte. I Consiglieri possono dimettersi dall'incarico dandone comunicazione all'Assemblea, in tale caso l'Assemblea procede ad elezione di un sostituto per la durata rimanente del Consiglio, dandone comunicazione al RUNTS.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti; le deliberazioni sono assunte all'unanimità, eccetto quanto all'art. 9 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo, la cui maggioranza deve essere scelta tra le persone associate:

- amministra l'Associazione;
- nomina le cariche che lo costituiscono: Presidente, Direttore Artistico e Segretario;
- attua le delibere dell'Assemblea;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- redige e presenta il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, nonché il bilancio di esercizio (rendiconto);
- predispone gli elementi utili all'Assemblea per la programmazione delle attività;
- cura la tenuta dei libri sociali;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;
- definisce la quota associativa annuale;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- valuta la decadenza degli associati, con proposta all'Assemblea.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile e l'art. 26 c. 6-7 del D.Lgs. 117.

Gli amministratori (Consiglieri) rispondono all'art. 2475-ter del Codice Civile.

ART. 14
(Presidente)

Il Presidente (Organo monocratico) dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca da parte dell'Assemblea.

E' di particolare rilievo se il Presidente è un musicista.

È nominato dal Consiglio Direttivo secondo l'art. 13, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle indicazioni di tali organi, a cui riferisce.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 15
(Direttore Artistico)

Il Direttore Artistico si occupa della programmazione artistica delle attività, della qualità delle esecuzioni, delle compatibilità artistiche dei soci con le finalità dell'Associazione e delle relazioni esterne con personalità musicali e artistiche. Promuove e coordina le attività dell'Associazione.

ART. 16
(Patron)

L'Associazione, al fine di assicurarsi una più solida immagine utile al conseguimento dei compiti statutari, può nominare come Patron personalità di rinomanza nazionale ed internazionale in campo artistico, letterario o scientifico. Tali nomine, senza scadenza e non associative, non hanno alcun effetto sull'attività dell'Associazione né ricevono alcun compenso.

Art. 17
(Libri sociali)

L'Associazione tiene i seguenti libri, a cura del Consiglio Direttivo:

- libro degli associati;
- libro dei volontari;
- libro delle attività;
- libro giornale;
- libro inventari.
- libro delle riunioni dell'Assemblea, in cui sono trascritti i verbali;
- libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, in cui sono trascritti i verbali;

Gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare presso la sede legale dell'Ente i libri sociali, con richiesta al Consiglio Direttivo.

La consultazione può avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 18
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio. Può essere redatto in forma di rendiconto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione; esso rappresenta l'andamento economico dell'Associazione.

Il bilancio (rendiconto), redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017, è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio (anno sociale).

È depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno.

ART. 19
(Risorse economiche e Beni)

Le risorse economiche dell'Associazione sono quelle ammesse dal D.Lgs 117/2017.

I beni mobili e immobili sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede legale.

ART. 20
(Distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D.Lgs 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21
(Responsabilità e assicurazione dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

ART. 22
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

ART. 23
(Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dal C.C. e da regolamento interno.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina le modalità di attuazione; esse sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 25
(Collaborazioni e coordinamenti)

L'Associazione può avvalersi di collaborazioni esterne se occorrenti a qualificare l'attività svolta e può riunirsi in coordinamento con altre Associazioni, nazionali e internazionali, che operano nel medesimo ambito.

ART. 26
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

ART. 27
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 28
(Lettera aperta)

Alcune considerazioni del fondatore dell'Associazione:

“Desidero esprimere l'intento dell'iniziativa, che nasce con l'apporto di amici e allievi, quale germoglio per giovani musicisti o artisti (trovando poca rispondenza nell'anziano) dalla formazione umana, oltretutto specifica, particolarmente ampia poiché la musica, l'arte, dove non interessa l'attenzione curiosa del bambino semplice e ancor più quella complice dell'eterno bambino rari gli 'adulti puri', viene a mancare della sua prima natura costituendosi vana ricerca di consensi variamente corruttibili o di pura elucubrazione, esulando dalla pur necessaria disciplina e disperdendosi”.

ART. 29
(Norma transitoria)

- Gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore che risultano incompatibili con l'attuale disciplina trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
- Il Consiglio Direttivo in carica acquisisce validità per un settennio dall'insediamento.
- A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.5-sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs 117/17.
- L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.
- Finché l'Associazione risulta all'Anagrafe delle Onlus non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 c. 1 lettera a) del D.Lgs 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nonché distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione a meno che la destinazione sia imposta per legge. In caso di scioglimento, l'Associazione dovrà devolvere il patrimonio ad altre realtà del Terzo Settore sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.